



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 20 giugno 2001

N. 66 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)".

L'anno duemilauno, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Carmine Dipietrangelo

Vice presidente il sig. Vito Leonardo Aloisi

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio – Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINO Leonardo	si	
2) AMODIO Felice	si		32) MARINOTTI Giuseppe	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MARMO Nicola	si	
4) BALDUCCI Enrico	si		34) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
5) BELARDI Raffaele	si		35) MELE Cosimo	si	
6) BRIENZA Giuseppe		si	36) MINCUZZI Mattia	si	
7) BRIZIO Simone	si		37) MINEO Luciano	si	
8) CAMILLI Fabrizio	si		38) ORLANDO Vito	si	
9) CARRIERI Mario	si		39) PALESE Rocco	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		40) PELILLO Michele		si
11) CERA Angelo	si		41) PEPE Pietro	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PEZZUTO Marco	si	
13) COPERTINO Giovanni	si		43) PIROLO Francesco	si	
14) CRASTOLLA Danilo	si		44) PISICCHIO Alfonsino	si	
15) D'AMBROSIO Luigi		si	45) POTTI' Vittorio	si	
16) DE CRISTOFARO Mario		si	46) ROLLO Marcello	si	
17) DIPIETRANGELO Carmine	si		47) RUOCCO Roberto	si	
18) FITTO Raffaele	si		48) RUSSO Enzo	si	
19) FRANZOSO Pietro	si		49) SACCOMANNO Michele	si	
20) FRISULLO Alessandro	si		50) SALINARI Donato	si	
21) GRECO Salvatore	si		51) SANNICANDRO Arcangelo	si	
22) LOIZZO Mario	si		52) SANNICANDRO Emanuele	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SANTANIELLO Enrico	si	
24) LOPERFIDO Luigi	si		54) SILVESTRI Andrea	si	
25) LOSAPPIO Michele	si		55) SILVESTRIS Sergio	si	
26) LOSPINUSO Pietro		si	56) TARQUINIO Lucio	si	
27) MADARO Carlo	si		57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAFFIONE Leonardo		si	58) TUNDO Roberto	si	
29) MAGARELLI Pantaleo	si		59) VALENTE Giovanni	si	
30) MANIGLIO Antonio	si		60) VENTRICELLI Michele	si	



Consiglio Regionale della Puglia

A relazione del signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in discussione è: "Proposta di legge a firma dei consiglieri Marino e Dipietrangelo 'Istituzione dell'attività ricettiva del Bed & Breakfast' e disegno di legge 'Esercizio saltuario dell'attività di affittacamere'".

Dà la parola al Cons. Marino, relatore designato dalla IV Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione articolo per articolo del progetto di legge. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'assemblea che si deve procedere alla votazione del progetto di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rinnovamento italiano e il consigliere Madaro), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Carminè Dipietrangelo)

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Simone Brizio - Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Finalità della legge)

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, istituisce il servizio turistico denominato “Bed & Breakfast” e ne disciplina l’attività.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula il Gruppo RI e il consigliere Madaro)

Art. 2
(Definizione dell’attività di Bed & Breakfast)

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

(approvato all’unanimità – sono assenti dall’Aula il Gruppo RI e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 3

(Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast)

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
 - a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
 - b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
 - c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata o non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula il Gruppo RI e il consigliere Madaro)

Art. 4

(Adempimenti amministrativi)

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della l. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, e deve contenere:



Consiglio Regionale della Puglia

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) periodo di esercizio dell'attività;
- e) prezzi minimi e massimi;
- f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula il Gruppo RI e il consigliere Madaro)

Art. 5

(Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula il Gruppo RI e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 6
(Sanzioni)

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.
3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila a lire 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della l.r. 11/1999.

(approvato all'unanimità – sono assenti dall'Aula il Gruppo RI e il consigliere Madaro)

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Carmine Dipietrangelo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Angelo Cera-Simone Brizio)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Renato Guaccero)